



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Prot 6148/2018

COMUNE DI CALOLZIOCORTE



Prot. N. 00014305 del 08-06-2018 - ARRIVO
Ist ~~En~~ Ter Per P.L.

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Revisore dei Conti

del Comune di CALOLZIOCORTE (LC)

Oggetto: trasmissione deliberazione 187/2018/PRSE

Si trasmette la deliberazione n. 187 del giorno 7 GIUGNO 2018 emessa da questa Sezione regionale del controllo per la Lombardia.

Il Funzionario
Dott Alba Costanza

Milano, 7 GIUGNO 2018





REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Donato Centrone	Primo referendario
dott.ssa Rossana De Corato	Primo referendario (relatore)
dott. Paolo Bertozzi	Primo referendario
dott. Cristian Pettinari	Primo referendario
dott. Giovanni Guida	Primo referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Primo referendario

nella camera di consiglio del 6 giugno 2018 ha reso la seguente

DELIBERAZIONE

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che ha disposto che i comuni e le province, entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato amministrativo, redigano una relazione di fine mandato, contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato;

Visto il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 aprile 2013 recante gli schemi tipo di relazione di fine mandato;



Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 219 del 2013 con la quale, tra le altre, sono state dichiarate non fondate, nei sensi e nei limiti riportati nella relativa motivazione, le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011

FATTO

Il magistrato istruttore risultando che il comune di Calolziocorte (LC) non avesse trasmesso alla Sezione, nei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, la relazione di fine mandato, ma soltanto il parere ad essa relativo, né che avesse pubblicato la predetta relazione sul sito istituzionale del comune, in data 31 maggio 2018, ha depositato le proprie osservazioni e chiesto al Presidente della Sezione la fissazione di un'adunanza collegiale al fine di discutere, in camera di consiglio, del riferito inadempimento. Con ordinanza del 1 giugno 2018 il Presidente ha convocato il collegio il 6 giugno 2018 per l'esame in camera di consiglio.

DIRITTO

L'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011 ha prescritto, al fine di garantire il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, che i comuni e le province redigano una relazione di fine mandato, contenente la descrizione dettagliata delle principali attività amministrative espletate. In particolare, il comma 2 del citato art. 4 (come novellato dall'art. 11 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68) ha disposto che *"la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata*



dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”.

Il mancato adempimento degli obblighi descritti comporta conseguenze di natura sanzionatoria. Il comma 6 della medesima norma dispone, infatti, che *“in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente”.*

Gli ulteriori approfondimenti istruttori hanno fatto emergere che il Comune di Calolziocorte (LC), in data 28 marzo 2018 ha inviato il *Parere espresso dal revisore dei conti del comune di Calolziocorte sulla relazione di fine mandato maggio 2013-maggio 2018*” (cfr. prot. n. 2822) e con separata mail (cfr. prot. n. 2821) la relazione di fine mandato. Considerato che entrambe le mail avevano il medesimo oggetto: “Relazione di fine mandato”, si è incorso nell’equivoco che fosse stato inviato per n. 2 volte il suddetto parere, e non, invece, anche la relativa relazione.

Inoltre, per quel che concerne il rilievo relativo alla mancata pubblicazione nel sito istituzionale, l’Ente ha confermato (cfr. nota del 1° giugno 2018 prot. CdC n. 5846) l’avvenuta pubblicazione. Tuttavia, si evidenzia che il “percorso informatico” utilizzato dal comune non consente, *de plano*, l’immediata visualizzazione del file contenente la suddetta relazione, la quale, tra l’altro, è situata nel sito istituzionale in una allocazione differente rispetto alle precedenti “Relazioni di fine mandato”.

CONSIDERATO

Che i suindicati rilievi possono considerarsi superati, il Collegio ritiene non ricorrenti le condizioni di cui al comma 6 dell’art. 4 (come novellato dall’art. 11 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68).



P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ne dispone l'archiviazione.

dispone

- la trasmissione della presente deliberazione al Sindaco, all'Organo di revisione, al Segretario comunale ed al Responsabile del servizio finanziario del Comune di Calolziocorte.

Così deliberato in Camera di Consiglio il 6 giugno 2018

Il magistrato relatore
(Rossana De Corato)

Il Presidente
(dott. Simonetta Rosa)

Depositata in segreteria

7 - GIU 2018

Il Direttore della segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

